



Istituto Tecnico Commerciale

Giovanni Battista BODONI

V.LE PIACENZA N. 14 - 43126 PARMA
www.bodoni.pr.it telef. 0521.986837 telefax 0521.987002

Regolamento di istituto

- approvato dal Consiglio di Istituto il 28/5/2008
- modificato dal Consiglio di Istituto il 18/9/2008 a seguito della circolare ministeriale prot. n. 3602/P0 del 31/7/2008
- modificato dal Consiglio di Istituto il 29/5/2009
- modificato dal Consiglio di Istituto l'11/5/2010 anche a seguito del DPR n. 122/2009
- modificato dal Consiglio di Istituto l'21/6/2011 (in neretto le ultime modiche)

oooooooooooo

*Il presente regolamento viene affisso all'albo e pubblicato sul sito internet della scuola.
Chiunque ne fosse interessato può chiederne copia.*

TITOLO I : DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

DIRITTI

Art.1 L'I. T. C. "G. B. Bodoni" è una Comunità scolastica orientata alla crescita e alla promozione umana degli studenti, fondata sul dialogo ed ispirata ai principi della democrazia e della solidarietà, del rispetto della legalità.

La comunità Scolastica fonda l'azione educativa sulla relazione prioritaria studente/famiglia-scuola.

Art.2 L'Istituto garantisce a ciascuno studente una formazione culturale e professionale di qualità, nel rispetto e nella valorizzazione degli orientamenti personali e delle identità culturale e religiosa di ciascuno.

Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi individualizzati (recupero, approfondimento) tesi a promuoverne il successo formativo.

Art.3 Sin dall'inizio del curriculum lo studente è inserito in un percorso di orientamento, teso a consolidare attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità di scelta, tra i diversi indirizzi dell'Istituto o tra le proposte di formazione presenti sul territorio. Alla fine del curriculum lo studente anche attraverso esperienze di alternanza scuola – lavoro avrà la possibilità di accostare problematiche relative all'inserimento nel mondo del lavoro; verrà inoltre informato sui percorsi universitari, sulle occasioni di formazione, legate al territorio per poter operare scelte consapevoli.

Art.4 La valutazione deve essere trasparente e tempestiva: lo studente deve essere informato sui criteri di valutazione e i conseguenti livelli delle prove individuali: orali, scritte e pratiche, nonché sui criteri di attribuzione dei crediti formativi e del credito scolastico.

Lo studente ha diritto a vedere i propri elaborati scritti (compiti, verifiche, esercitazioni) debitamente corretti, entro quindici giorni dallo svolgimento della prova, salvo gravi impedimenti del docente, o cause di forza maggiore (p.e.:sospensione delle lezioni).

Le valutazioni, orali e scritte, di interperiodo, quadrimestrali, di scrutinio finale, hanno carattere personale.

Art.5 I dati e le notizie di natura personale riguardanti la salute, il credo religioso, la situazione familiare degli studenti sono rilevati in ambiente scolastico solo se significativi per l'attività formativa e con la garanzia di massima riservatezza. (obbligo del segreto d'ufficio)

Art.6 Gli studenti hanno diritto ad esprimere il loro parere sul regolamento della scuola, sul POF e su altri argomenti inerenti la vita scolastica, promuovendo assemblee di classe o di Istituto, secondo le modalità di cui al titolo III, e consegnando al Dirigente scolastico le loro proposte, che dovranno essere tenute in debito conto.

Art.7 Ogni studente all'atto dell'iscrizione ha diritto a conoscere il Piano dell'offerta formativa e il Regolamento d'Istituto, che devono essere presenti sul sito della scuola.riceve lo schema del Piano dell'offerta formativa e il Regolamento d'istituto.

Gli studenti e le loro famiglie hanno il diritto all'informazione sulle risorse finanziarie e sulle spese relative ai progetti realizzate dall'istituto, potendo accedere al bilancio preventivo e consuntivo della scuola, così come approvati dal Consiglio di Istituto.

Art.8 Gli studenti, attraverso i loro rappresentanti, possono proporre, nel quadro del Piano dell'Offerta Formativa, al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto attività aggiuntive in

sintonia con i loro interessi. Il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto devono deliberare in merito alle proposte degli studenti.

Art.9 Gli studenti sono tenuti ad osservare, oltre al presente regolamento, anche i regolamenti dei laboratori, le norme riguardanti la sicurezza e quelle riguardanti la privacy.

Art.10 Il Dirigente Scolastico, informati il Presidente del Consiglio d'Istituto e i rappresentanti degli studenti, può sospendere l'efficacia dei regolamenti d'Istituto per motivi d'urgenza e necessità, per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, dando prescrizioni alternative con circolare.

Art.11 Gli studenti possono affiggere comunicazioni negli spazi loro assegnati, e ne sono responsabili. Le comunicazioni anonime verranno rimosse.

Art.12 I regolamenti d'Istituto sono pubblicati all'albo della scuola e sul sito della scuola. Tale pubblicazione costituisce di per sé idonea informazione agli studenti e alle famiglie.

DOVERI

Art.13 Gli Studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei Docenti, del Personale della scuola, dei compagni, e di tutti coloro che svolgono attività all'interno dell'Istituto, lo stesso rispetto anche formale che richiedono per se stessi. Ognuno ha il dovere di un comportamento rispettoso, corretto e diligente.

La disciplina e' affidata all'autocontrollo degli studenti e alla responsabile vigilanza dei Docenti, del Personale non docente e del Dirigente scolastico.

Non sono tollerati atti di violenza, fisica, psicologica o verbale, nei confronti di chiunque.

Verranno sanzionati con la sospensione di almeno un giorno, senza possibilità di commutazione in pena alternativa, atti di violenza (fisica, psicologica o verbale) nei confronti di chiunque, furti o sottrazione di beni altrui, gravi manifestazioni di intolleranza, ovvero le sospensioni dovute a recidiva.

Art.14 A norma delle vigenti disposizioni di legge, non è consentito fumare all'interno dell'Istituto, pertanto ai trasgressori saranno applicate le sanzioni di legge.

Art.15 I telefoni cellulari vanno mantenuti spenti durante lo svolgimento delle attività didattiche in tutto l'istituto, fatti salvi gravi motivi familiari autorizzati per iscritto dal Dirigente.

E' vietato portare a scuola apparecchi di foto-video-riproduzione (compreso videofonini) e a maggior ragione il loro uso, anche nelle aree comuni, salvo esplicita autorizzazione del Dirigente scolastico.

Il telefonino, se usato in classe, viene consegnato dallo studente al docente che ha rilevato l'infrazione e che appone una nota disciplinare; l'apparecchio viene restituito al termine della mattinata alla famiglia (o allo studente stesso se maggiorenne), previa firma dell'apposita dichiarazione; in caso di reazione scorretta nei confronti del docente che ha rilevato l'infrazione (es.: rifiuto di consegnarlo, risposta maleducata, ...) lo studente verrà sanzionato, salvo maggiori sanzioni penali, con l'ammonizione scritta del Dirigente o, se recidivo, con la sospensione per uno o più giorni da parte del Consiglio di classe.

L'effettuazione di fotografie o di riprese filmate nella scuola, senza autorizzazione, specie se diffuse in Istituto o fuori dell'Istituto con qualsiasi mezzo, comportano la sospensione dalle lezioni, da parte del Consiglio di classe, per almeno tre giorni, salvo maggiori sanzioni penali.

Art.16 E' preciso dovere civico rispettare gli ambienti, gli arredi, il materiale didattico e bibliografico e gli spazi esterni, che sono beni dell'intera comunità scolastica.

Art.17 Di eventuali perdite o danneggiamenti sono chiamati a rispondere, salvo maggiori sanzioni penali, coloro che li hanno provocati. Qualora non sia possibile risalire ai diretti responsabili il risarcimento sarà effettuato da tutti coloro che abbiano utilizzato i materiali e la struttura danneggiati.

Art.18 L'istituto non risponde di beni, preziosi, oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati, pur cercando di evitare il più possibile fatti incresciosi di furti, mediante la vigilanza del personale non docente. Pertanto tutte le componenti scolastiche sono invitate a non lasciare incustoditi oggetti personali e a non portare a scuola oggetti preziosi o beni costosi o elevate quantità di denaro.

Art.19 Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. **Per essere scrutinati, gli studenti devono frequentare almeno il 75% dell'orario annuale previsto dal POF ed effettivamente svolto dai docenti, salvo diverse disposizioni di legge.**

Ai fini del conteggio delle assenze non vengono computate le assenze dovute a cause di forza maggiore (nevicata eccezionali, sciopero generalizzato dei docenti), così come stabilito con proprio atto dal Dirigente scolastico, o quelle per le quali non è richiesta giustificazione.

Assenze prolungate dovute a gravi situazioni di salute (ricovero ospedaliero, convalescenza post-operatoria...) o ad attività lavorativa, purché documentate, non sono considerate ai fini dell'ammissione allo scrutinio, purché le assenze complessive non superino in ogni caso il 50% dell'orario annuale previsto dal POF ed effettivamente svolto dai docenti.

Art.20 L'Istituto è aperto agli studenti a partire dalle ore **7,45. Il Dirigente, specialmente nel periodo invernale, può consentire l'ingresso nell'atrio dell'istituto a quegli studenti provenienti da fuori città i cui mezzi di trasporto arrivano in viale Piacenza prima di quell'ora.**

Gli studenti devono trovarsi in aula al primo segnale di inizio delle attività, e comunque non oltre il secondo segnale.

Art. 21 Colui che si presenta dopo l'inizio delle lezioni, ma comunque con un ritardo di non oltre 5 minuti, viene ammesso dal docente che ne prenderà debita nota nell'apposita sezione del registro di classe, e che potrà giustificarlo, o non giustificarlo.

Se lo studente non sarà ammesso, perché recidivo in questo tipo di ritardo, chiederà il permesso, per entrare alla seconda ora, al Dirigente scolastico o a suo collaboratore delegato.

Dopo il termine della seconda ora – salvo casi eccezionali o dovuti a ragioni serie e documentate – gli ingressi andranno giustificati come assenze.

Art. 22 Colui che arriva con un ritardo di oltre 5 minuti senza giustificazione dovrà chiedere il permesso per entrare alla seconda ora al docente collaboratore del Dirigente; il giorno dopo dovrà portare la giustificazione del ritardo. **Possono essere giustificate entrate in ritardo fino ad un massimo di sette all'anno (salvo in presenza di documentazione adeguata). Superati i sette ritardi la famiglia sarà obbligata ad accompagnare a scuola il figlio, minorenni o maggiorenne che sia, diversamente i successivi ritardi saranno considerati non giustificati.**

Una eventuale certificazione scritta per visita medica o ambulatoriale va comunque sempre considerata una giustificazione, e non viene conteggiata nel novero delle sette entrate in ritardo di cui sopra.

Dopo tre ritardi non giustificati, il coordinatore di classe proporrà al Dirigente scolastico la sanzione dell'ammonizione scritta, eventualmente accompagnata da lavori a servizio della collettività, ovvero, specie in caso di recidiva, proporrà al consiglio di classe la sanzione della sospensione dalle lezioni di un giorno.

Solo eccezionalmente lo studente potrà essere ammesso dopo la seconda ora di lezione, e sempre entro l'inizio della terza ora, e solo in presenza di puntuale documentazione o con la presenza del genitore; diversamente tali ingressi andranno giustificati come assenze.

Art. 23 L'uscita anticipata può essere concessa solo eccezionalmente ed in caso di motivata e seria necessità all'inizio dell'ultima ora di lezione. Nessuno studente è autorizzato a lasciare l'istituto anticipatamente, ad eccezione degli studenti maggiorenni, previa specifica formale richiesta scritta recante una motivazione valida. Lo studente minorenni deve essere sempre accompagnato da un genitore o da altra persona da lui espressamente delegata.. Gli studenti impegnati in Campionati dilettanti dovranno richiedere il permesso di uscita anticipata, firmato da un genitore, presentando la richiesta della Società, corredata dal calendario delle partite. Potranno altresì essere richiesti, con domanda scritta al Dirigente scolastico entro i primi 15 giorni di lezione, permessi permanenti di uscita anticipata per motivi di trasporto debitamente documentati, e purché non vi siano corse di linea nei successivi 30'.

Art. 24 Lo studente, che per qualsiasi motivo, è stato assente dalle lezioni, ha l'obbligo di giustificare l'assenza. La richiesta di giustificazione deve contenere in modo preciso e non generico, pur nel rispetto della riservatezza, i motivi dell'assenza (*non sono accettabili formule del tipo "motivi personali"*), e deve essere firmata da un genitore se lo studente è minorenni. La giustificazione delle assenze e dei ritardi deve obbligatoriamente essere fatta con il libretto personale delle giustificazioni; solo ad inizio d'anno (i primi 15 giorni), può essere accettata una giustificazione sul diario. La firma del genitore che giustifica deve essere corrispondente a quella riportata sul libretto.

Art. 25. La giustificazione deve essere presentata all'insegnante della prima ora di lezione. Qualora, per casi eccezionali, lo studente ne fosse sprovvisto sarà ammesso in tale giorno con riserva, fermo restando l'obbligo di presentare la giustificazione entro e non oltre il giorno successivo: decorso il termine, l'assenza sarà considerata non giustificata. Dopo cinque assenze non giustificate, viene comminata la sospensione di un giorno.

La quinta, la decima, la quindicesima assenza vanno giustificate personalmente da uno dei genitori – anche tramite comunicazione telefonica o scritto autografo-. E controfirmate dal Dirigente scolastico o da suo collaboratore delegato.

Art. 26. Nel corso della lezione lo studente può lasciare l'aula solo per gravi motivi e comunque per breve tempo, o con il permesso preventivo dell'insegnante responsabile: non è comunque consentito lasciare l'aula durante la prima ora, la quarta ora, nei quindici minuti antecedenti e successivi l'intervallo, o negli ultimi venti minuti di scuola, salvo casi eccezionali. Lo studente non può sostare nei bagni, nei corridoi e negli atri durante le lezioni.

Art. 27. Ogni assenza per malattia di durata superiore a cinque giorni (compresa eventuale domenica o festività) deve essere accompagnata da regolare certificato medico, attestante la possibilità della riammissione a scuola. Tale certificazione non è necessaria qualora lo studente sia

assente per ragioni non di salute, purché le ragioni di tale assenza siano chiaramente indicate nella richiesta di giustificazione (vacanza con la famiglia, impegni di lavoro, ecc.)

Art.28. Le assenze ingiustificate, le assenze e i ritardi e le uscite numerose e/o metodiche costituiscono mancanza disciplinare di cui il Consiglio di classe deve tenere conto nell'attribuzione del voto di condotta e potranno essere motivo di sanzione disciplinare. Il Dirigente scolastico, o suo delegato, segnala alle famiglie periodicamente i casi di numerose assenze o di dubbia giustificazione, anche su richiesta del Coordinatore dei Consigli di classe.

Art.29. In caso di sciopero la scuola declina ogni responsabilità civile e penale qualora gli studenti vengano mandati a casa prima del termine delle lezioni per impossibilità di assicurare almeno la vigilanza.

Alle famiglie verrà dato preavviso dello sciopero con almeno tre giorni di anticipo tramite comunicazione scritta attraverso i propri figli, i quali dovranno consegnare, il giorno dell'uscita anticipata, al docente della prima ora il talloncino con la firma del genitore. Lo studente, sprovvisto di tale talloncino, sarà trattenuto a scuola sino al termine delle lezioni.

In caso di assemblea sindacale del personale docente ed ATA le lezioni potranno terminare anticipatamente; anche in questo caso, verrà seguita la medesima procedura di cui sopra.

TITOLO II : REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Art.30. (Mancanze disciplinari) Gli studenti sono tenuti ad avere un comportamento corretto verso tutti i soggetti che operano nella scuola, nel rispetto delle persone e delle cose: debbono inoltre osservare i regolamenti dell'istituto, la cui violazione è sanzionata secondo le norme del presente regolamento.

Costituiranno comunque mancanze disciplinari i comportamenti che promuovano od operino discriminazioni per motivi riguardanti convinzioni religiose, morali e politiche, estrazione sociale, stato di salute, razza e sesso. Saranno considerati particolarmente gravi gli episodi che comportino violenza fisica o psicologica nei confronti delle persone, indipendentemente dai profili di responsabilità civile o penale che eventualmente ne conseguano.

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola: è pertanto loro dovere osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza in vigore nell'istituto. Gli studenti sono tenuti ad un abbigliamento e ad un linguaggio adeguati all'ambiente scolastico.

Art.31. (Responsabilità disciplinare). La responsabilità disciplinare è personale: le sanzioni disciplinari non influiscono sulla valutazione di profitto, ma contribuiscono a determinare il voto di condotta.

Ogni studente può essere richiamato oralmente ai doveri di correttezza e rispetto da parte di un qualsiasi adulto in attività di servizio presso l'Istituto. La segnalazione di comportamenti contrari ai regolamenti d'istituto può provenire da tutte le componenti della comunità scolastica, e dagli adulti che svolgano attività a qualsiasi titolo all'interno dell'istituto.

Art.32. (Sanzioni disciplinari). Le sanzioni disciplinari sono di norma individuali e sono attribuite tenendo conto della situazione personale dello studente. Lo studente ha diritto ad esprimere il proprio punto di vista in merito all'episodio contestatogli, prima dell'irrogazione della sanzione.

L'elenco delle sanzioni è il seguente.

- a) ammonizione verbale del docente (irrogata dal docente);

- b) ammonizione scritta annotata sul registro di classe (irrogata dal docente); in presenza di più ammonizioni scritte (lett.b), il docente coordinatore avverte la famiglia;
- c) ammonizione scritta sul registro di classe con comunicazione epistolare all'interessato e alla famiglia e inserimento del documento nel fascicolo personale (irrogata dal Dirigente scolastico);
- d) non ammissione alle iniziative ed attività di recupero ed integrative nel caso di assenze saltuarie, ripetute, non giustificate (irrogata dal Consiglio di Classe);
- e) esclusione dalle visite di istruzione con obbligo di frequenza in classi parallele (sanzione di tipo individuale irrogata dal Dirigente scolastico, sentito il Docente o il Consiglio di classe);
- f) allontanamento temporaneo dalle lezioni (sospensione) per periodi non superiori a quindici giorni per gravi o reiterate infrazioni (irrogata dal Consiglio di classe);
- g) allontanamento temporaneo dalle lezioni (sospensione) per periodi superiori a quindici giorni per gravi o reiterate infrazioni (irrogata dal Consiglio di istituto);
- h) allontanamento dalle lezioni (sospensione) sino al termine dell'anno scolastico (irrogata dal Consiglio di Istituto).

Sono considerati aggravanti la recidività, i comportamenti contrari alle norme di sicurezza e le trasgressioni commesse in attività che si svolgono fuori dall'Istituto (visite d'istruzione, stages, manifestazioni, ecc) e soprattutto gli atti di violenza, anche tentata, verso altre persone.

Art. 33. (Convertibilità delle sanzioni). In alternativa alle sanzioni di cui all'art. 32, lettera f), del presente Regolamento, allo studente viene offerta la possibilità di svolgere attività compensative (riordino biblioteca, ricerche per la classe, pulizia dei banchi o dei cortili, piccola manutenzione, sistemazione di spazi, aiuto a persone in difficoltà, o altre attività considerate di valore educativo). Tali attività sono proposte dal medesimo organo che ha disposto la sanzione, in modo proporzionale alla mancanza disciplinare..

Art. 34. (Comunicazioni alle famiglie). Avendo i provvedimenti disciplinari finalità educativa ed essendo gli stessi volti al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, delle infrazioni e delle relative sanzioni verrà data comunicazione ai genitori, verbalmente in sede di colloquio per le sanzioni a), b) e con comunicazione scritta per tutte le altre. A titolo puramente esemplificativo si allegano in parte integrante al presente regolamento le tabelle A e B, che si riferiscono a possibili ipotesi di infrazioni disciplinari classificate rispettivamente non gravi e gravi. Qualsiasi comportamento che comunque violi i regolamenti potrà in ogni caso essere preso in considerazione ai fini disciplinari.

Art. 35. (Ammonizione). L'ammonizione scritta con comunicazione epistolare alla famiglia è il provvedimento disciplinare più lieve, ed è irrogata, previo rapporto di un docente o di personale dell'Istituto, ed ascoltate le ragioni dello studente, dal Capo d'istituto. L'ammonizione del Dirigente irrogata per iscritto può essere impugnata innanzi all'organo di garanzia.

Art. 35 bis (Lavori utili alla comunità) Il Dirigente scolastico, in aggiunta all'ammonizione scritta o in luogo della stessa, sentite le famiglie degli studente interessati, può irrogare la sanzione di svolgimento di lavori utili alla collettività dentro la scuola o fuori di essa (previa convenzione con associazioni di volontariato, altre scuole o enti)

Art. 36. (Sospensione). La sospensione si applica in caso di gravi o reiterate mancanze disciplinari, per un periodo non superiore a quindici giorni: l'irrogazione della sospensione è di competenza del Consiglio di classe convocato e presieduto dal Dirigente (o di altro docente della classe appositamente delegato per l'occasione).

Prima della riunione del Consiglio di classe, il Dirigente (o altro docente delegato) ha il dovere di:

- a) accertare i fatti;
- b) contestare l'addebito allo studente presunto responsabile;
- c) sentire lo studente interessato ed eventualmente altre persone coinvolte nei fatti, anche come testimoni.

La contestazione di addebito, per ragioni di urgenza, può anche essere effettuata in forma verbale dal Dirigente, così come – eccezionalmente – il colloquio con la famiglia può anche avvenire subito dopo la riunione del consiglio di classe

Il Dirigente riferisce al Consiglio di classe l'esito dei colloqui, dopo aver ricordato a tutti i presenti l'obbligo del segreto d'ufficio; nel riferire i fatti ed i comportamenti, il Dirigente avrà cura di nominare altre persone eventualmente coinvolte, nel rispetto della normativa sulla riservatezza, e avrà particolare attenzione qualora siano presenti membri del Consiglio di classe minorenni.

Al termine della discussione, il Consiglio di classe delibera sulla proposta di sospensione a scrutinio palese: nel verbale viene riportato l'esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del Dirigente scolastico.

Il Consiglio di classe può proporre al Dirigente di comminare, al posto della sospensione, un'ammonizione scritta.

Il Consiglio di classe offre allo studente (informandone la famiglia, se lo studente è minorenne) la conversione della sanzione della sospensione, individuando le attività necessarie, **anche ai sensi del precedente art. 35 bis**. Lo studente può rifiutare tali attività (se minorenne, solo col consenso della famiglia); in questo caso, scatta la sanzione della sospensione.

Nei casi previsti dall'art. 13, ultimo capoverso, o in caso di atteggiamenti gravemente pericolosi per l'incolumità altrui, o in caso di recidiva, tale conversione della sanzione non viene offerta.

Dell'esito delle attività alternative, o del rifiuto delle stesse, il Consiglio di classe tiene conto al momento della valutazione del comportamento, in sede di scrutinio intermedio e finale.

Art. 36 bis (Sospensione di oltre quindici giorni) Qualora l'atto commesso dallo studente sia particolarmente grave, il Dirigente scolastico, ovvero il Consiglio di classe, può chiedere la convocazione, anche d'urgenza, del Consiglio di Istituto, per proporre una sospensione per un periodo superiore a quindici giorni. Il Consiglio di Istituto può decidere anche di irrogare una sospensione non superiore ai quindici giorni; in questo caso, non è necessaria la convocazione del Consiglio di classe competente.

La sospensione irrogata dal Consiglio di istituto non può essere convertita in attività alternative.

Art. 36 ter (Sospensione cautelare) Qualora uno studente commetta gravi atti di violenza (fisica, psicologica o verbale) o altri atti particolarmente gravi, il Dirigente Scolastico, sentito il coordinatore di classe, può sospendere cautelativamente lo studente dalle lezioni, con effetto immediato, per non più di tre giorni, e informandone la famiglia, al fine di garantire l'incolumità fisica o psicologica di altri soggetti. Entro tre giorni dall'inizio della sospensione cautelare, l'organo collegiale competente, anche appositamente convocato, esamina il caso e stabilisce l'eventuale conseguente sanzione disciplinare.

Qualora l'organo collegiale competente decida di non comminare alcuna sanzione di sospensione, la sospensione cautelare precedentemente irrogata non avrà alcuna conseguenza in sede di valutazione del comportamento (scrutinio).

Art. 37. (Impugnazioni). Avverso le sanzioni disciplinari, escluse le sanzioni di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 32, è ammesso ricorso da parte degli studenti o di chi ne avesse interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione, all'Organo di garanzia..

Art. 38. (Organo di garanzia). L'Organo di garanzia è eletto dal Consiglio di Istituto, ed è composto da un docente, da un genitore e da uno studente maggiorenne, oltre che dal Dirigente scolastico, che lo presiede. I membri eletti del Consiglio di Istituto non possono fare parte dell'Organo di garanzia. Il Consiglio elegge anche un membro supplente per ogni categoria (docenti, genitori, studenti) Il procedimento innanzi all'organo di garanzia ha inizio con la proposizione di impugnazione avverso l'ammonizione da parte dello studente, o di chi ne abbia interesse, che deve essere sentito nella fase istruttoria dell'appello. L'organo di garanzia decide sull'appello in camera di consiglio. Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato l'esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del Dirigente scolastico. Nel caso in cui lo studente appellante faccia parte dell'organismo di garanzia, nel procedimento che lo interessa verrà sostituito dal membro supplente. L'organo di garanzia è altresì competente a dirimere, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, i conflitti interpretativi che sorgano in relazione al presente regolamento.

TABELLA A INFRAZIONI DISCIPLINARI NON GRAVI (SANZIONE: AMMONIZIONE)
(a, b, c, d, e art. 32)

DOVERI (art.3 dello Statuto) DPR 21 novembre 2007, n° 235	COMPORAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri	CHI accerta e stabilisce la sanzione
FREQUENZA REGOLARE E IMPEGNO SCOLASTICO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elevato numero di assenze 2. Assenze ingiustificate 3. Assenze "strategiche" 4. Contraffazione di firme di giustificazione 5. Ritardi e uscite anticipate oltre il consentito (non documentate) 6. Ritardi al rientro intervalli e al cambio d'ora 7. Mancata esecuzione delle specifiche attività in classe 8. Consegna non puntuale delle verifiche 9. Mancato svolgimento delle esercitazioni assegnate 	<p>Il Dirigente scolastico sentito il coordinatore della classe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. accoglie le segnalazioni e accerta la veridicità delle infrazioni
RISPETTO DEGLI ALTRI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insulti e termini volgari e/o offensivi 2. Interventi inopportuni durante le lezioni 3. Non rispetto del materiale altrui 4. Atti o parole che consapevolmente tendano a creare situazioni di emarginazione 5. Uso del telefono cellulare in classe 	<ol style="list-style-type: none"> 2. applica le sanzioni c) d) e) 3. offre la possibilità della conversione della sanzione, individuando le attività necessarie alla conversione stessa <p align="center">APPELLO</p>
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Violazioni involontarie dei regolamenti di laboratorio e degli spazi attrezzati 	<p>All'organo di garanzia</p>
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mancanza di mantenimento della pulizia dell'ambiente 2. Danneggiamenti involontari delle attrezzature di laboratorio, ecc... 3. Scritte su muri, porte e banchi 	

TABELLA B INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI (SANZIONE: SOSPENSIONE)

DOVERI (art.3 dello Statuto)	COMPORAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri	CHI accerta e stabilisce la sanzione
RISPETTO DEGLI ALTRI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ricorso alla violenza / atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui 2. Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui 3. Propaganda e teorizzazione della discriminazione dei confronti di altre persone 4. Compimento di fatti di reato 5. Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati 6. Introduzione nella scuola di alcolici e/o droghe 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il Dirigente accoglie le segnalazioni 2. Il Dirigente ascolta gli interessati, accerta la veridicità delle infrazioni e riferisce al Consiglio di classe 3. Il Consiglio di classe applica la sanzione della sospensione 4. Il Consiglio di classe offre la possibilità della conversione della sanzione, individuando le attività necessarie alla conversione stessa, salvo i casi previsti dall'art. 13 ultimo capoverso. <p>APPELLO</p>
<p>RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE</p> <p>RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Danneggiamento volontario di strutture e/o attrezzature (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili nelle palestre) 	<p>APPELLO</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Infrazioni non gravi che si ripetono dopo sanzioni già applicate 	<p>All'organo di garanzia</p>

TITOLO III - REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI

Capo I – Assemblea di istituto

Art. 39. (Convocazione). L'Assemblea d'Istituto è convocata su richiesta dei rappresentanti degli studenti in Consiglio d'Istituto o di almeno il dieci per cento degli studenti.

La data di convocazione e l'ordine del giorno devono essere comunicati al Dirigente scolastico almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea e deve comprendere gli orari, le modalità di svolgimento, l'argomento, l'ordine del giorno. La richiesta di invitare esperti esterni deve essere comunicata almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'assemblea, salvo casi di comprovata impossibilità.

Entro il 31 ottobre di ogni anno, i rappresentanti degli studenti comunicano al Dirigente scolastico il calendario di massima delle assemblee di istituto, avendo cura che queste cadano in giorni diversi della settimana.

Il Dirigente può chiedere agli studenti di trattare in una o più assemblee temi riguardanti la vita della scuola (come il POF annuale).

Art. 40. (Svolgimento). L'Assemblea di Istituto può articolarsi in più turni e si svolge di norma in Auditorium. L'assemblea può anche svolgersi nelle singole classi, purchè si svolga in buon ordine. Qualora si svolga in locali fuori dalla scuola, essa deve essere esplicitamente autorizzata dal Dirigente scolastico. Eventuali spese di affitto di locali sono a carico degli studenti, salvo che il contenuto dell'assemblea non rientri in progetti presenti nel POF.

L'orario dell'assemblea può anche essere ridotto rispetto all'orario scolastico.

Dell'assemblea viene data comunicazione scritta alle famiglie.

Art. 41. (Esperti). Possono essere invitati a partecipare all'assemblea esperti esterni, come dal precedente art. 38. In linea di principio, la presenza di esterni deve essere approvata dal Consiglio di Istituto. Qualora vi sia urgenza, si pronuncia la Giunta esecutiva o il Dirigente scolastico, previo consenso anche verbale dei membri della Giunta esecutiva. L'operato del Dirigente e della Giunta deve essere ratificato dal Consiglio nella prima riunione utile.

Art. 42. (Presidenza dell'assemblea). Il Comitato studentesco di cui al successivo art. 43 elegge un Presidente e due vice-presidenti dell'assemblea.

Il Dirigente scolastico può delegare un docente a rappresentarlo nei confronti del Comitato studentesco per la buona riuscita delle assemblee.

Art. 43. (Ordine dei lavori). Il Presidente dell'assemblea assicura e controlla, con opportune forme organizzative, che il comportamento dei singoli partecipanti non contravvenga ai regolamenti di istituto, e non sia tale da impedire il corretto svolgimento dei lavori.

Art. 44. (Vigilanza) Durante l'Assemblea, i docenti in servizio e non impegnati in classe sono incaricati della sorveglianza al fine di assicurare la vigilanza sugli studenti, il buon ordine dei lavori e la sicurezza nei locali di svolgimento. Quando rilevino condizioni che non consentono il corretto svolgimento dei lavori, lo comunicano al Dirigente scolastico, che, sentito il Presidente dell'Assemblea, può sospendere l'Assemblea stessa e far riprendere le lezioni.

Capo II – Assemblee di classe

Art. 45. (Convocazione e durata). L'Assemblea di classe viene richiesta dai Rappresentanti degli studenti, o dalla maggioranza degli studenti della classe e deve contenere l'ordine del giorno e la firma degli insegnanti delle ore interessate, per presa visione..

L'Assemblea di classe ha una durata massima di due ore mensili, collocate, di norma, consecutivamente nella stessa giornata. Negli ultimi quindici giorni di scuola non sono ammesse assemblee di classe, salvo che per gravi e urgenti ragioni, certificate dal Dirigente scolastico o dal vice-preside.

Art. 46. (Procedura di convocazione). La richiesta di convocazione dell'Assemblea va presentata in Vicepresidenza almeno cinque giorni prima dello svolgimento. L'Assemblea può aver luogo solo se autorizzata con notazione sul registro di classe.

Art. 47. (Verbale). Dell'Assemblea va redatto apposito verbale. La mancata consegna del verbale al Coordinatore del Consiglio di classe, entro cinque giorni, preclude la possibilità di richiedere altra assemblea.

Art. 48. (Sorveglianza). Il docente in servizio durante lo svolgimento dell'Assemblea di classe è incaricato della sorveglianza: quando rilevi condizioni che non consentono lo svolgimento ordinato dei lavori, può chiedere l'intervento del Dirigente per la sospensione dell'Assemblea e la ripresa delle lezioni; può inoltre far verbalizzare comportamenti scorretti o non rispettosi.

Capo III – Assemblea dei Rappresentanti di classe

Art. 49. (Convocazione e durata). L'assemblea dei Rappresentanti di classe è convocata dal Dirigente, eventualmente anche su richiesta dei Rappresentanti degli studenti in Consiglio d'Istituto o della metà più uno dei Rappresentanti di classe. Elegge il Presidente e i due vice-presidenti dell'assemblea.

Capo IV – Partecipazione studentesca

Art. 50. La partecipazione degli studenti alla vita della scuola si manifesta, ordinariamente, attraverso gli strumenti dell'assemblea di istituto e di classe (cfr. capo I e capo II del presente titolo III). Gli studenti possono richiedere al Dirigente o suo delegato l'uso di locali per svolgere riunioni; il Dirigente, nell'autorizzarli, può indicare un docente per compiti di vigilanza.

Art. 51. attraverso l'azione dei rappresentanti eletti, attraverso le assemblee di classe e di istituto, o attraverso l'eventuale costituzione di gruppi di lavoro, gli studenti partecipano alla definizione degli obiettivi didattici, alla organizzazione della scuola, alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico, alla stesura del POF e dei diversi regolamenti.

Art. 52. La scuola favorisce la costituzione di associazioni studentesche interne. Ogni associazione deve essere aperta a tutti gli studenti, senza alcuna discriminazione e deve avere finalità compatibili con l'istituzione scolastica; non deve avere fini di lucro, né di propaganda politica o di proselitismo religioso. Il Consiglio di Istituto approva il regolamento delle associazioni studentesche interne.

TITOLO IV - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE **GEMELLAGGI E SCAMBI CULTURALI**

Art. 53. Per visite d'istruzione si intendono uscite didattiche giornaliere che non comportano pernottamenti.

Per viaggi di istruzione si intendono uscite didattiche, compresi scambi culturali, gemellaggi, ecc., che richiedono uno o più pernottamenti.

Art. 54. Le visite guidate e i viaggi d'istruzione per i caratteri d'interesse culturale che rivestono e in considerazione delle finalità educative che perseguono, fanno parte integrante della programmazione didattica di ciascuna classe

Art. 55. Il primo consiglio di classe aperto a tutte le componenti, entro il 30 novembre, all'interno della programmazione didattica individuerà le visite e i viaggi da effettuare dopo averne verificato la coerenza con il P.O.F e le condizioni di economicità volte a favorire la più ampia partecipazione della classe. In tale sede si formalizzeranno anche i nominativi dei docenti accompagnatori e degli eventuali sostituti. Il docente proponente dovrà fornire al Consiglio un'informazione chiara sulla meta, sulle finalità didattiche e sui costi.

Art. 56. Per le visite di istruzione (giornaliere) il Dirigente o suo delegato provvederà a raccogliere, tramite gli uffici, i preventivi delle corriere, qualora necessario. Per i viaggi di istruzione. La Commissione viaggi d'istruzione, nominata dal Dirigente dopo aver sentito il Consiglio d'Istituto, richiederà ad almeno tre agenzie di viaggio i preventivi relativi ai viaggi ed alle visite deliberate dai Consigli di classe. I preventivi, predisposti dalla Commissione, devono essere richiesti solo dagli Uffici amministrativi: la Commissione, sentiti i docenti organizzatori, proporrà al Dirigente l'agenzia prescelta, con le necessarie motivazioni, al fine della firma del contratto. E' compito del docente accompagnatore far pervenire al coordinatore della commissione preposta, entro la prima decade di dicembre, la documentazione relativa comprensiva di destinazione, giorni ipotizzati, numero degli allievi e programma del viaggio (su apposito modulo).

Art. 57. Nel corso dell'anno scolastico le classi del biennio potranno effettuare solo visite guidate di un giorno, senza pernottamento, per un massimo di n. 3 visite. Le classi del triennio potranno effettuare viaggi d'istruzione per un massimo di dodici giorni nell'arco del triennio, anche all'estero, in paesi non a rischio. La durata massima di una visita d'istruzione non può superare i sei giorni per anno scolastico. Nella durata del viaggio vanno computati eventuali giorni festivi o di sospensione dell'attività didattica, anche se è opportuno che in tali giorni non si svolgano viaggi di istruzione. Solo in caso di gemellaggi/scambi culturali, il Dirigente può autorizzare una durata per un numero maggiore di giorni.

Art. 58. Al momento dell'approvazione della visita, gli studenti dovranno versare un acconto. I versamenti a saldo saranno effettuati almeno 15 giorni prima della partenza. Essi dovranno essere effettuati sull'apposito c.c.p. di transito intestato all'istituto a cura dei partecipanti alla visita d'istruzione (i bollettini verranno distribuiti dal docente accompagnatore che ha il compito di raccogliere la ricevuta e di consegnarla all'Ufficio contabilità). Per le visite di un solo giorno si provvederà con unico versamento per classe effettuato dal rappresentante degli studenti o dal docente accompagnatore.

In caso di visite all'estero, o con mezzo aereo, contestualmente all'acconto dovrà essere consegnata una fotocopia del documento valido per l'espatrio o per il viaggio.

Art. 59. Le visite guidate previste nell'ambito dell'orario scolastico e quelle che richiedono l'intera giornata sono autorizzate dal dirigente scolastico previa comunicazione scritta da parte del docente promotore, almeno una settimana prima dell'uscita.

Art. 60. I viaggi d'istruzione saranno effettuati per quanto possibile con abbinamenti per classi parallele. Il Consiglio d'Istituto, all'inizio dell'anno scolastico, sulla base del calendario, stabilisce i periodi nei quali si possono effettuare viaggi di istruzione. I viaggi di istruzione non devono essere effettuati negli ultimi 30 giorni di scuola e non debbono nel modo più assoluto sovrapporsi alle altre attività già programmate a livello d'istituto (ad es. consigli di classe, ricevimento pomeridiano dei genitori, collegio dei docenti, ecc.). Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Dirigente scolastico in caso di avvenimenti di particolare rilievo (mostre, esposizioni, spettacoli teatrali e cinematografici, eventi culturali) la cui realizzazione è prevista in periodi diversi. L'autorizzazione alla visita e al viaggio d'istruzione non potrà essere concessa se, all'atto della prenotazione, non sarà assicurata la partecipazione di almeno due terzi della classe. Compito precipuo dei consigli di classe e dei promotori è proporre mete e itinerari che garantiscano una partecipazione generalizzata, condizione necessaria per il conseguimento delle finalità didattico-culturali dell'iniziativa. A tale scopo il Consiglio d'Istituto fisserà ogni anno una quota massima di spesa per le visite d'istruzione del triennio che terrà conto dei suggerimenti dei genitori ottenuti anche attraverso indagini generalizzate.

Art. 61. L'adesione all'iniziativa da parte dell'alunno comporta l'obbligo di partecipazione e il pagamento dell'intera quota. L'eventuale rinuncia, dovuta a sopravvenuta impossibilità per gravi motivi che dovranno essere debitamente certificati, potrà comportare il pagamento dell'eventuale penale richiesta dall'agenzia.

Art. 62. E' necessaria la presenza di un accompagnatore della classe ogni quindici alunni e di un docente di sostegno ogni due allievi portatori di handicap. Nel caso di handicap grave o su richiesta della famiglia l'alunno potrà essere accompagnato da uno dei familiari con oneri finanziari a proprio carico. In relazione a particolari situazioni il consiglio di classe potrà deliberare la presenza di un accompagnatore aggiuntivo. Nel caso di viaggi con classi abbinate deve essere garantita la presenza di almeno un accompagnatore appartenente a ciascuna delle classi coinvolte. I docenti accompagnatori dovranno essere indicati contestualmente alla promozione dell'iniziativa insieme con l'eventuale sostituto. Per i viaggi all'estero deve essere garantita la presenza di almeno un accompagnatore con buona conoscenza della lingua del paese da visitare o di una lingua parlata; è opportuna la presenza di una guida locale con conoscenza della lingua italiana. A ciascun docente è consentita la partecipazione a viaggi di integrazione culturale (visite di più giorni) e a visite guidate (viaggi di un giorno) per un massimo di 7 giorni per anno scolastico, salvo deroga concessa dal Dirigente ai soli fini della partecipazione ad esperienza di gemellaggio o di scambi culturali.

Art. 63. Al fine di assicurare la massima sicurezza dei partecipanti per le lunghe percorrenze è preferibile l'uso del treno pur non escludendo l'uso del mezzo aereo o autobus ove risulti concorrenziale nel rapporto tempi/costi. Non saranno autorizzati viaggi in pullman in orario notturno o in gironi in cui è previsto un eccessivo traffico (domenica, "ponti"). Non sarà altresì autorizzata la partecipazione al viaggio di persone non facenti parte delle componenti d'istituto, salvo non si tratti di persone appositamente autorizzate dal Dirigente, come esperti o familiari che accompagnino portatori di handicap.

I viaggi di istruzione con pernottamento devono di norma terminare un giorno antecedente ad una giornata festiva o di vacanza, salvo che il rientro avvenga prima delle ore 16.

Art. 64. La documentazione fondamentale da trasmettere al Dirigente e da acquisire agli atti per ogni visita o viaggio d'istruzione della durata di uno o più giorni riferiti ai sensi della c.m. 291/1992, è la seguente:

a) a cura del docente promotore e/o accompagnatore:

- elenco nominativo degli alunni partecipanti per classe;
- assenso di chi esercita la potestà familiare per gli alunni minorenni , dichiarazione di presa d'atto dei genitori degli alunni maggiorenni ed eventuali dichiarazioni riguardanti problemi di salute;
- dichiarazione di assunzione di responsabilità dell'accompagnatore;
- eventuale richiesta dei familiari degli alunni portatori di handicap;
- ricevute dei versamenti effettuati;
- delibera del consiglio di classe;
- programma analitico del viaggio e relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici;
- a viaggio concluso, relazione sul viaggio e sulle visite effettuate, con particolare riferimento al servizio fornito dall'agenzia di viaggio.

b) a cura del docente delegato o della commissione preposta

- preventivo di spesa e indicazione della quota a carico di ciascun alunno;
- prospetto comparativo delle offerte di almeno tre agenzie interpellate;
- certificazioni varie riguardanti il mezzo di trasporto da utilizzare.

Per le visite da effettuarsi in giornata o in mattinata, qualora non sia possibile convocare il Consiglio di classe, il docente organizzatore consegnerà al Dirigente o suo delegato una dichiarazione di assenso con la firma della maggioranza dei docenti, nonché dei rappresentanti dei genitori e degli studenti.

Art. 65. Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alla normativa vigente

TITOLO V – ORGANI COLLEGIALI

A - COLLEGIO DOCENTI

Art. 66. Competenze

Il Collegio docenti ha le competenze ad esso attribuite dalla legge (d.l.vo n. 297/1994 e successive modificazioni). In particolare, esso è organo tecnico; ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto; esprime i pareri e le proposte ad esso richiesti.

Art. 67. Calendario delle riunioni

Nel corso di una delle prime riunioni dell'anno scolastico, possibilmente entro il mese di settembre, il collegio stabilisce il piano annuale delle attività, comprensivo delle date di convocazione del collegio docenti e dei gruppi disciplinari. Il calendario va considerato di per sé avviso di convocazione.

Fanno parte del collegio tutti i docenti in servizio presso la scuola, a qualunque titolo, alla data fissata per la riunione del collegio stesso.

Art. 68. Convocazione delle riunioni

Il collegio docenti è convocato dal Dirigente, o, in caso di assenza o impedimento, dal collaboratore vicario, almeno 5 giorni prima della data prevista per la riunione (salvo casi di comprovata urgenza).

Assieme alla convocazione deve essere stabilito l'ordine del giorno. Il Dirigente scolastico può integrare l'ordine del giorno fino ad un giorno prima della riunione.

Il Dirigente scolastico di norma allega alla convocazione la bozza delle delibere che si intendono portare all'approvazione del collegio; tale bozza è data per letta. Il Dirigente può comunque portare direttamente in collegio il testo delibere: in questo caso, deve darne lettura integrale prima di procedere alla discussione.

Per le convocazioni fa testo unicamente l'albo dei docenti; il Dirigente può inserire la convocazione, ed eventualmente anche le bozze di delibera, sul sito web della scuola.

Le competenze del collegio docenti sono stabilite dalla legge.

Il Dirigente può inviare al Collegio un atto di indirizzo, anche come accompagnamento alle proposte di delibera. Tale atto è impegnativo per il Collegio.

Art. 69. Validità delle riunioni

La riunione del collegio docenti è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi titolo, non contando a questo fine gli assenti giustificati.

Art. 70. Presidente del Collegio

Il Collegio docenti è presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato. In mancanza del Dirigente scolastico, ed in assenza di una sua esplicita delega, anche verbale, il Collegio è presieduto da uno dei collaboratori.

Il verbale del collegio è redatto dal collaboratore vicario o, in caso di assenza o di altro impedimento, dall'altro collaboratore, o infine da un docente designato dal Presidente.

Il Dirigente scolastico nomina all'inizio di seduta due scrutatori.

Art. 71. Approvazione del verbale

Il verbale delle riunioni precedenti viene posto in approvazione all'inizio della seduta; può essere dato per letto se i docenti hanno avuto la possibilità di visionarlo entro 5 giorni dalla riunione, o se così stabilisce il collegio. Proposte di modifica del verbale devono essere fatte possibilmente per iscritto, e si devono riferire al processo verbale, ovvero segnalare meri errori materiali. Prima di procedere all'approvazione del verbale, si procede alla votazione delle proposte di modifica. Sul verbale e sulle proposte di modifica possono esserci un solo intervento a favore e un solo intervento contro.

Art. 72. Aggiunte all'ordine del giorno

Con voto unanime dei presenti, il Collegio può integrare l'ordine del giorno con altri punti, su proposta del Dirigente scolastico.

Art. 73. Discussione e approvazione dei punti all'ordine del giorno e delle delibere

Le proposte di delibera allegata alla convocazione del Collegio docenti sono date per lette. Nella discussione di un determinato punto nessun docente può intervenire più di una volta, se non in sede di replica o di dichiarazione di voto, ed in ogni caso mai più di tre volte.

Qualora il Dirigente scolastico ritenga convenientemente esaurita la discussione, ed assicuratosi che siano emersi tutti i diversi punti di vista, tenendo presente anche l'orario stabilito per la conclusione della seduta, può sospendere la discussione e passare al voto.

Una delibera è approvata quando ottiene la metà più uno dei voti validi, non contando gli astenuti e i non votanti. Gli astenuti e i non votanti, purché presenti, contano ai fini del numero legale.

La votazione è sempre palese, ad eccezione di quelle riguardanti persone.

Il Dirigente scolastico, in casi eccezionali, può chiedere il voto segreto su una particolare delibera.

Qualora lo richieda il Dirigente scolastico, oppure i diretti interessati, nel verbale si può dar conto dell'espressione di voto dei singoli membri del collegio. Il Dirigente scolastico, a questo scopo, può procedere alla votazione per appello nominale.

Art. 74. Mozioni e ordini del giorno

Su proposta di almeno un terzo dei membri del collegio, presentata al Dirigente scolastico almeno dieci giorni della prevista riunione del collegio stesso, può essere discussa e votata una mozione riguardante, in generale, problematiche inerenti il mondo della scuola. La mozione impegna solo il collegio. Il Dirigente scolastico può dichiarare inammissibile una mozione, motivando al Collegio il suo rifiuto.

Su proposta di almeno un terzo del Collegio, può essere discusso un Ordine del giorno riguardante l'istituto o i lavori dello stesso Collegio docenti. Il Dirigente scolastico può dichiarare inammissibile un Ordine del giorno, motivando al Collegio il suo rifiuto.

Art. 75. Rispetto dei tempi

Nella convocazione della riunione deve essere stabilito l'orario di inizio e l'orario di fine. Qualora, approssimandosi la fine, il collegio debba ancora esprimersi su diversi punti, esso vota o la prosecuzione della riunione sino al termine dell'ordine del giorno, o la sua prosecuzione in altra data; in questo caso non è necessaria una nuova, formale convocazione.

Eventuali comunicazioni possono essere date per lette, e affisse all'albo dei docenti.

Art. 76. Gruppi disciplinari

Il Collegio docenti programma ordinariamente riunioni per gruppi disciplinari, in particolare per la predisposizione della programmazione disciplinare annuale, per la stesura del POF, per la stesura di progetti, per la scelta dei libri di testo.

I gruppi disciplinari, se composti di almeno tre docenti, eleggono al proprio interno un coordinatore. Le decisioni prese dal gruppo disciplinare sono valide per tutti i membri del gruppo; le proposte riguardanti l'intero corpo docenti devono essere portate all'approvazione del collegio (p.es., progetti, libri di testo).

Art. 77. Rimando alla normativa generale

Per tutto quanto non compreso nel presente regolamento, si rimanda alla normativa generale e alla prassi in uso nella scuola.

B - CONSIGLI DI CLASSE

Art. 78. Calendario delle riunioni

Nel corso di una delle prime riunioni dell'anno scolastico, possibilmente entro il mese di settembre, il collegio docenti stabilisce il piano annuale delle attività, comprensivo delle date di convocazione dei consigli di classe. Il calendario va considerato di per sé avviso di convocazione.

Art. 79. Composizione dei consigli di classe

Fanno parte del consiglio di classe:

- i docenti assegnati alla classe, o loro sostituti;
- i rappresentanti dei genitori, eletti secondo le modalità stabilite dalla legge;
- i rappresentanti degli studenti, eletti secondo le modalità stabilite dalla legge.

In caso di dimissioni o di decadenza di un componente eletto, subentra il primo dei non eletti. In caso di rifiuto, o di inesistenza di non eletti, la componente interessata (genitori / studenti) può procedere a convocare un'assemblea per eleggere il nuovo componente.

Art. 80. Tipologia delle riunioni

Le competenze del consiglio di classe sono stabilite dalla legge.

I consigli di classe si riuniscono secondo tre modalità:

- riunione plenarie
- riunioni con la sola componente docenti (consiglio di classe "tecnico")

Di norma, prima della riunione plenaria, si riunisce la sola componente docente.

Il consiglio è convocato nella sola componente docenti (consiglio di classe "tecnico") solo nei seguenti casi:

- operazioni di scrutinio
- stesura piani personalizzati
- situazione di singoli studenti

Art. 81. Calendario delle riunioni e convocazioni

Nel corso di una delle prime riunioni dell'anno scolastico, possibilmente entro il mese di settembre, il collegio docenti stabilisce il piano annuale delle attività, comprensivo dei periodi di convocazione dei consigli di classe.

Il consiglio di classe è convocato dal Dirigente, o da suo delegato, almeno 5 giorni prima della data prevista per la riunione (salvo casi di comprovata urgenza).

Assieme alla convocazione deve essere stabilito l'ordine del giorno. Il Dirigente può integrare l'ordine del giorno fino ad un giorno prima della riunione.

Art. 82. Validità delle riunioni

La riunione del consiglio di classe è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi titolo, non contando a questo fine gli assenti giustificati.

Sono considerati assenti giustificati: i genitori o gli studenti, qualora abbiano comunicato alla scuola la loro assenza, indicandone i motivi, anche se in modo generico; i docenti, qualora siano in missione, o impegnati in altre attività didattiche, o impegnati in altra riunione di organi collegiali, o in congedo per malattia.

Qualora il consiglio di classe sia convocato con la sola componente docente (consiglio di classe "tecnico") per le operazioni di scrutinio, i docenti assenti devono essere sostituiti dal Dirigente scolastico con altri docenti in servizio presso la scuola, possibilmente della stessa disciplina; di tale sostituzione si dà notizia del verbale.

Art. 83. Presidenza delle riunioni

Il consiglio di classe è presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato, di norma il coordinatore di classe. Il verbale del collegio è redatto dal segretario verbalizzante; in caso di assenza, il presidente nomina un altro segretario, o provvede da sé alla stesura del verbale.

Art. 84. Verbale

Il verbale deve distinguere le riunioni (o le fasi della riunione) riservate alla sola componente docenti e le riunioni (o le fasi delle riunioni) plenarie. Solo la parte di verbale riguardante le riunioni plenarie è visibile da parte dei genitori e degli studenti della classe; in questa parte non si devono menzionare situazioni particolari o casi personali.

Qualora membri del consiglio di classe entrino in ritardo o escano in anticipo, verrà riportato sul verbale l'ora di ingresso o di uscita di detti membri.

Il verbale viene letto e approvato o alla fine della riunione stessa o all'inizio della successiva. Quando il consiglio di classe si riunisce per le operazioni di scrutinio, il verbale viene approvato alla fine della riunione stessa.

Art. 85. Aggiunte all'ordine del giorno

Con voto unanime dei presenti, il Consiglio di classe può integrare l'ordine del giorno con altri punti.

Art. 86. Discussione e approvazione dei punti all'ordine del giorno e delle delibere

Tutti i punti sui quali è necessaria una deliberazione devono concludersi con una votazione. Le proposte sono approvate quando a loro favore si esprime la maggioranza dei votanti; non ci possono essere astenuti.

Art. 87. Rispetto dei tempi

Nella convocazione della riunione deve essere stabilito l'orario di inizio e l'orario di fine. Spetta al presidente del consiglio di classe una oculata gestione dei lavori affinché i tempi previsti siano rispettati. Per gli aspetti amministrativi, fa fede il tempo previsto dalla convocazione.

Art. 88. Rimando alla normativa generale

Per tutto quanto non compreso nel presente regolamento, si rimanda alla normativa generale e alla prassi in uso nella scuola.

C. CONSIGLIO DI ISTITUTO

Art. 89. Elezione

Il Consiglio di Istituto è eletto secondo le modalità stabilite dalla legge. Le competenze del consiglio di istituto sono stabilite dalla legge.

Art. 90. Dirigente scolastico e verbali

Il consiglio di istituto elegge al suo interno, fra la componente dei genitori, con voto segreto o per acclamazione, il Presidente ed il Vice-presidente. Il Presidente nomina il segretario, preferibilmente all'interno della componente docenti.

Nella stesura del verbale, il segretario è coadiuvato dalla DSGA.

Il verbale delle riunioni precedenti viene posto in approvazione, di norma, all'inizio della seduta successiva. Prima di procedere all'approvazione del verbale, si procede alla votazione di eventuali proposte di modifica. Sul verbale e sulle proposte di modifica possono esserci un solo intervento a favore e un solo intervento contro.

Il verbale è approvato quando si esprime a suo favore la maggioranza dei votanti, non contando gli astenuti.

Art. 91. Partecipazione della DSGA

La DSGA di norma partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio. La sua presenza è obbligatoria qualora si discuta e si deliberi sul programma annuale, sulle sue variazioni e su ogni aspetto di carattere finanziario.

Art. 92. Convocazione delle riunioni e ordine del giorno

Il collegio docenti è convocato dal Presidente, o dal vice-presidente, almeno 5 giorni prima della data prevista per la riunione (salvo casi di comprovata urgenza). Assieme alla convocazione deve essere stabilito l'ordine del giorno.

Il Presidente può delegare permanentemente il Dirigente scolastico a convocare il Consiglio di istituto, dopo aver concordato, anche verbalmente, l'ordine del giorno.

I materiali relativi alla discussione devono di norma essere consegnati ai membri del consiglio almeno due giorni prima della riunione. Qualora questo non accada, la riunione del consiglio può essere rinviata, su richiesta di un membro del consiglio stesso, di almeno due giorni, salvo scadenze improrogabili.

Il Consiglio di istituto, all'unanimità, può integrare l'ordine del giorno nel corso della riunione.

Il Dirigente scolastico può inviare al Consiglio di Istituto un atto di indirizzo, anche come accompagnamento alle proposte di delibera. Tale atto è impegnativo per il Consiglio di Istituto.

Art. 93. Validità delle riunioni

La riunione del consiglio di istituto è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi titolo, non contando a questo fine gli assenti giustificati.

Sono considerati assenti giustificati: i genitori o gli studenti, qualora abbiano comunicato alla scuola la loro assenza, indicandone i motivi, anche se in modo generico; i docenti e il personale ATA, qualora siano in missione, o impegnati in altra riunione di organi collegiali, o in congedo per malattia.

Art. 94. Discussione e approvazione dei punti all'ordine del giorno e delle delibere

Nella discussione di una delibera, tutti i consiglieri possono intervenire, ma non più di due volte ciascuno.

Qualora il Presidente ritenga convenientemente esaurita la discussione su un determinato punto, ed assicuratosi che siano emersi tutti i diversi punti di vista, tenendo presente l'orario, può sospendere la discussione e passare al voto.

Una delibera è approvata quando ottiene la metà più uno dei voti validi, non contando gli astenuti e i non votanti. Gli astenuti e i non votanti, purché presenti, contano ai fini del numero legale.

In materia di bilancio votano solo i membri del consiglio maggiorenni. Su queste materie gli studenti minorenni non vengono computati al fine di determinare il numero legale.

La votazione è sempre palese, ad eccezione di quelle riguardanti persone.

Il Presidente, in casi eccezionali, può chiedere il voto segreto su una particolare delibera.

Art. 95. Mozioni e ordini del giorno

Su proposta di almeno un terzo dei membri del Consiglio, può essere discussa e votata una mozione riguardante, in generale, la vita della scuola. La mozione impegna solo il Consiglio. Il Presidente o il Dirigente scolastico possono dichiarare inammissibile una mozione, motivandola.

Su proposta di almeno un terzo del Consiglio, può essere discusso un Ordine del giorno riguardante la vita dell'istituto o i lavori dello stesso Consiglio. Il Presidente o il Dirigente scolastico possono dichiarare inammissibile un Ordine del giorno, motivandola.

Art. 96. Giunta

Il Consiglio elegge al suo interno la Giunta esecutiva. Composizione, direzione e compiti della Giunta esecutiva sono stabilite dalla legge.

In casi di necessità e urgenza, la Giunta può deliberare al posto del Consiglio. In tale caso, la delibera deve essere ratificata dal Consiglio di Istituto alla prima riunione utile, e comunque entro 30 giorni.

Art. 97. Commissioni

Il Consiglio di istituto può eleggere al proprio interno commissioni, permanenti o temporanee, con compiti ausiliari rispetto al Consiglio stesso. Una commissione non può deliberare in vece del Consiglio.

E' obbligatoria l'elezione del comitato di garanzia, secondo quanto stabilito dalla normativa.

Art. 98. Rimando alla normativa generale

Per tutto quanto non compreso nel presente regolamento, si rimanda alla normativa generale e alla prassi in uso nella scuola.

TITOLO VI – TRASFERIMENTI INTERNI **E DA ALTRE SCUOLE**

Art. 99. Le domande di trasferimento da altra scuola cittadina, devono essere presentate in segreteria, possibilmente dopo colloquio con il Dirigente o suo delegato, entro l'inizio delle lezioni.

Art. 100. Le domande di passaggio da un indirizzo ad altro di questa scuola, devono essere presentate in segreteria, possibilmente dopo colloquio con il Dirigente o suo delegato, entro l'inizio delle lezioni, con adeguata motivazione. E' motivo preferenziale per l'accoglienza della domanda di trasferimento da un indirizzo all'altro di questa scuola il parere favorevole del consiglio di classe di provenienza.

Art. 101. L'accoglimento delle domande è comunque subordinato all'effettiva presenza di posti liberi, considerando le norme sulla sicurezza e la normativa vigente. Per accogliere o per non accogliere le domande di trasferimento di studenti provenienti da scuole della città il Dirigente dovrà tener conto anche della presenza, nelle classi, di eventuali studenti con DSA, e del numero di studenti stranieri.

Art. 102. Gli studenti iscritti al triennio e provenienti da altre scuole, o da questa stessa scuola, ma da altro indirizzo, devono sostenere, prima dell'inizio delle lezioni e comunque entro il mese di ottobre, un esame integrativo – anche sotto forma di colloquio – per le discipline non comprese nel piano di studi della scuola o dell'indirizzo di provenienza. L'esame non è necessario per le discipline che non fanno parte del piano di studi della classe nella quale ci si intende trasferire.

Art. 103. Gli studenti delle classi prime e terze che, ad anno scolastico già iniziato, intendono trasferirsi a questa scuola, o ad altro indirizzo di questa scuola (purché vi sia un parere favorevole del consiglio di classe di provenienza), debbono presentare domanda entro il 30 novembre (20 dicembre per i corsi serali). Le domande di iscrizione consegnate dopo questa data sono accolte solo se si tratta di trasferimento da altra città o nazione. Non verranno prese in considerazione, salvo eccezionali motivi, domande di passaggio ad altro indirizzo di studenti delle classi seconde, quarte o quinte, presentate ad anno scolastico già iniziato, salvo parere del consiglio di classe.

Art. 104. Anche nel caso di cui al punto precedente, gli studenti delle classi terze dovranno sostenere, entro il 20 dicembre (20 gennaio per i corsi serali) un esame integrativo – anche sotto forma di colloquio – per le discipline non comprese nel piano di studi della scuola o dell'indirizzo di provenienza. L'esame non è necessario per le discipline che non fanno parte del piano di studi della classe nella quale ci si intende trasferire.

Art. 105. Il consiglio di classe, sulla base dell'esito complessivo delle prove, ed esaminato anche il percorso scolastico pregresso decide, se ammettere lo studente alla classe, o se non ammetterlo, suggerendo, in questo caso, un percorso alternativo, che può consistere anche nell'iscrizione alla classe immediatamente precedente. Tale decisione deve essere presa entro il 15 ottobre, per le domande presentate entro il 31 luglio, ed entro il mese di dicembre (gennaio per il corso serale), per le domande presentate successivamente.

TITOLO VII –CORSI SERALI

Art. 106. I corsi serali sono riservati a studenti adulti, ovvero che abbiano compiuto i 18 anni. Non sono ammessi passaggi diretti dai corsi diurni ai corsi serali. Il Dirigente scolastico può, in via eccezionale, accettare iscrizioni al corso serale da parte di studenti provenienti dal corso diurno, o in generale di studenti minorenni, solo per gravi motivi, purché di età non inferiore a 16 anni.

Art. 107. Possono iscriversi alla classe III gli studenti adulti in possesso di certificazione attestante il completamento del percorso scolastico obbligatorio, comprensivo della promozione alla classe terza di qualsiasi percorso secondario di secondo grado, o in possesso almeno del diploma di terza media. In questo ultimo caso il consiglio di classe verificherà, entro il 30 dicembre, il possesso dei requisiti che consentono agli studenti, privi della promozione alla terza classe, di frequentare positivamente il triennio.

Art. 108. Possono iscriversi alle classi IV e V studenti in possesso di promozione, rispettivamente, alla classe IV e alla classe V, di altri ordini / indirizzi di scuole. In questo caso dovranno sostenere esami integrativi, secondo le modalità stabilite nella sezione VI del presente regolamento.

Art. 109. Gli studenti provenienti da paesi esteri possono iscriversi ai corsi serali sulla base della documentazione presentata; il Dirigente assegna lo studente alla classe successiva all'ultima frequentata nel paese di origine, previa valutazione dell'equipollenza del percorso formativo, e fatta salva la necessità di sostenere eventuali esami integrativi, secondo le modalità stabilite nella sezione VI dal presente regolamento.

Art. 110. Nessuna iscrizione può essere accettata dopo il 20 dicembre, ad eccezione delle domande di trasferimento da altra città o nazione.

Art. 111. Nei corsi serali possono essere accolti studenti “uditori”, in numero non superiore a 5 per classe, che potranno sostenere, al termine dell'anno scolastico, l'esame di ammissione alla classe successiva, o l'esame di stato, come privatisti, secondo le normative vigenti.